

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

### Regime fiscale applicabile agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 ed ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007

#### **Regime fiscale dei contributi**

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57 annui.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al predetto fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

#### **Regime fiscale del fondo pensione**

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Per l'anno 2014 tale imposta è elevata all'11,50 per cento.

#### **Regime fiscale delle prestazioni**

##### **Prestazioni pensionistiche complementari.**

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9 per cento.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento a decorrere dal 1/7/2014 (fino al 30/6/2014 tale imposta è pari al 20 per cento); la parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta con aliquota dal 15% al 9%.

##### **Riscatti ed anticipazioni.**

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tale principio si applica nei seguenti casi:

- a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.
- b) riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente. In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse) si applica l'aliquota del 23 per cento.

#### **Decreto Legge 174/2012 contenente disposizioni in favore delle zone terremotate**

A norma dell'art. 11 comma 4 del DL n. 174 G.U. 10 ottobre 2012, sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del DLgs. 252/05, ad aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo è applicata la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. La deroga ha durata triennale e si applica, quindi, alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 e il 21 maggio 2015.

#### **Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2006**

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

- ✓ prestazioni erogate sotto forma di rendita: sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento a decorrere dal 1/7/2014 (fino al 30/6/2014 tale imposta è pari al 20 per cento); la parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.
- ✓ prestazioni sotto forma di capitale: sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.  
L'imponibile è determinato al netto del risultato di gestione già soggetto all'imposta sostitutiva in capo al fondo. Si precisa che lo scomputo della predetta componente finanziaria non opera in favore di coloro (c.d. "vecchi iscritti") che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, optano per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- ✓ anticipazioni: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio all'atto dell'erogazione della prestazione definitiva.

#### **Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000**

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni in capitale accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000.

Per gli aderenti che rivestono la qualifica di "vecchi iscritti" trova applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000 per le prestazioni in capitale riferibili ai contributi versati e al TFR accantonato fino al 31 dicembre 2000 e la ritenuta fiscale al 12,50% sulla parte delle prestazioni in capitale corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, come chiarito dalla Risoluzione n. 102/E dell'Agenzia delle Entrate in recepimento della Sentenza della Corte di Cassazione n. 13642 del 24 maggio 2011.

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita limitatamente ai montanti accumulati al 31 dicembre 2000, sono assoggettate a tassazione progressiva per un imponibile ridotto all'87,5 per cento. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento a decorrere dal 1/7/2014 (fino al 30/6/2014 tale imposta è pari al 20 per cento); la parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

#### **Avvertenza**

I lavoratori dipendenti (c.d. "vecchi iscritti") assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.